



VENERDI'
3
MAGGIO
2024



H. 16 - 18



DICHIARATIVI 2024: LE ULTIME NOVITA'

Dott. Gianluca Dan,
Commercialista, Revisore Legale "Boscolo & Partners" Esperto de "Il Sole 24Ore"

TASSA PIATTA INCREMENTALE

C. 55 L. 197/2022

SOLO PER IL 2023, POI RIFORMA

I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ **D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI, DIVERSI DAI FORFETARI**, POSSONO APPLICARE, IN LUOGO DELLE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO STABILITE DALL'ART. 11 TUIR, UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E RELATIVE ADDIZIONALI, CALCOLATA CON L'ALIQUOTA DEL **15%**

BASE IMPONIBILE:

- ✓ **NON SUPERIORE A 40.000 EURO**
- ✓ **PARI ALLA DIFFERENZA** TRA IL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO **DETERMINATO NEL 2023** E IL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO D'IMPORTO **PIÙ ELEVATO** DICHIARATO NEGLI ANNI **DAL 2020 AL 2022**, DECURTATA DI UN IMPORTO **PARI AL 5%** DI QUEST'ULTIMO AMMONTARE

TASSA PIATTA INCREMENTALE

C. 56/57 L. 197/2022

SOLO PER IL 2023, POI RIFORMA

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA O PER LA DETERMINAZIONE DI **DEDUZIONI, DETRAZIONI O BENEFICI** DI QUALSIASI TITOLO, ANCHE DI NATURA NON TRIBUTARIA, **SI TIENE COMUNQUE CONTO** ANCHE DELLA QUOTA DI REDDITO ASSOGGETTATA ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA.

NELLA DETERMINAZIONE DEGLI **ACCONTI** DOVUTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E RELATIVE ADDIZIONALI PER IL PERIODO D'IMPOSTA **2024** SI ASSUME, QUALE IMPOSTA DEL PERIODO PRECEDENTE, QUELLA CHE SI SAREBBE DETERMINATA **NON** APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULLA **FLAT TAX**.

TASSA PIATTA INCREMENTALE

SEZIONE II Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55- 57, legge n. 197 del 2022)	LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	2020	2021	2022	Maggior reddito incrementato	
			1	2	3	4	
			,00	,00	,00	,00	
				IMPRESA FAMILIARE			
		LM13	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1	2	3	
				Quota possesso titolare %	di cui reddito intera impresa familiare		
			,00			,00	
	LM14	Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva	Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4)	Incremento agevolabile			
			1	2			
			,00	,00			
	LM15	Imposta sostitutiva dovuta	(15% dell'importo di LM14, col. 2)				
						,00	

NON POSSONO FRUIRNE I CONTRIBUENTI CHE HANNO **INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2023**, MA È NECESSARIO CHE ESSI ABBIANO SVOLTO L'ATTIVITÀ E CONSEGUITO REDDITO PER **ALMENO UN INTERO ANNO** NELL'AMBITO DEL TRIENNIO PRECEDENTE.

NON PUÒ ESSERE APPLICATO DAI CONTRIBUENTI CHE NEL **PRESENTE ANNO** ADERISCONO AL **REGIME FORFETARIO**, MENTRE PUÒ ESSERE APPLICATO DA COLORO CHE ERANO FORFETTARI NEL TRIENNIO PRECEDENTE O SONO **DECADUTI** DAL FORFETTARIO.

TASSA PIATTA INCREMENTALE

CM 18/E/2023: *Il calcolo viene effettuato sull'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L'imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque **non superiore a 40.000 euro**, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d'imposta **2023** e quello d'importo più elevato **dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022**, decurtata di un importo pari al **5 per cento** di quest'ultimo ammontare.*

*Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare **non è quello complessivo**, ma quello relativo alle sole attività d'impresa e di lavoro autonomo.*

LA BASE IMPONIBILE INCREMENTALE È COSÌ DETERMINATA:

- ✓ DIFFERENZA TRA IL **REDDITO DEL 2023** E QUELLO PIÙ ALTO DEL TRIENNIO PRECEDENTE;
- ✓ APPLICAZIONE ALLA PREDETTA DIFFERENZA DELLA **FRANCHIGIA DEL 5%**, CALCOLATA SUL REDDITO PIÙ ALTO DEL TRIENNIO 2020-2022.



SUL REDDITO COSÌ DETERMINATO, NEL LIMITE MASSIMO DI 40.000 EURO, SI APPLICA LA “**FLAT TAX INCREMENTALE**” DEL **15%**

TASSA PIATTA INCREMENTALE

<i>Anno d'imposta e modalità di calcolo</i>	<i>Importo in euro</i>		
Reddito* 2023	100.000	Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	100.000 – 80.000 = 20.000
Reddito* 2022	80.000	Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito* 2021	70.000		
Reddito* 2020	60.000	Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%)	20.000 – 4.000 = 16.000
		Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF)	100.000 – 16.000 = 84.000
		Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo	

TASSA PIATTA INCREMENTALE

<i>Anno d'imposta e modalità di calcolo</i>	<i>Importo in euro</i>
Reddito* 2023	200.000
Reddito* 2022	80.000
Reddito* 2021	70.000
Reddito* 2020	60.000

Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	200.000 – 80.000 = 120.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%)	120.000 – 4.000 = 116.000 40.000 (limite massimo)
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF)	200.000 – 40.000 = 160.000

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGs 30.12.2023, N. **216**

PER IL 2024:

- ✓ SONO PREVISTI **3 SCAGLIONI DI REDDITO** (IN LUOGO DEI PREVIGENTI 4 SCAGLIONI)
- ✓ PER I SOGGETTI CON UN REDDITO COMPLESSIVO **SUPERIORE A € 50.000** OPERA UNA **FRANCHIGIA DI € 260** CON RIFERIMENTO A SPECIFICI ONERI DETRAIBILI
- ✓ È RICONOSCIUTA UNA **MAGGIORAZIONE DEL 20%** DEL COSTO RIFERIBILE **ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE** A FAVORE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO NUOVE ASSUNZIONI DI LAVORATORI A TEMPO **INDETERMINATO**

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGS 30.12.2023, N. **216**

MODIFICA ART. 11, C. 1 TUIR DAL 1/1/2024

Scaglione di reddito	2023	2024
fino a 15.000	23%	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%	
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	35%
oltre 50.000	43%	43%

L'UNIFICAZIONE DEI PRIMI DUE SCAGLIONI AL 23% INTERESSA **TUTTI I CONTRIBUENTI IRPEF** CON REDDITI SUPERIORI A 15.000 EURO, DETERMINANDO UNA RIDUZIONE D'IMPOSTA FINO AD UN MASSIMO DI **260 EURO ANNUI**.

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGs 30.12.2023, n. **216**

ART. 1/4. NELLA DETERMINAZIONE DEGLI **ACCONTI** DOVUTI AI FINI DELL'IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI PER I **PERIODI D'IMPOSTA 2024 E 2025** SI ASSUME, QUALE IMPOSTA DEL PERIODO PRECEDENTE, QUELLA CHE SI SAREBBE DETERMINATA NON APPLICANDO LE DISPOSIZIONI DEI COMMI 1 E 2 (**ALIQUOTE E NO TAX AREA**)

ART. 2/1. AI FINI DELL'IRPEF, PER I CONTRIBUENTI TITOLARI DI UN REDDITO COMPLESSIVO **SUPERIORE A EURO 50.000** L'AMMONTARE DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA LORDA, SPETTANTE PER L'ANNO 2024 IN RELAZIONE AI SEGUENTI ONERI, DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 3-BIS, DEL TUIR, È DIMINUITO DI UN IMPORTO PARI A **EURO 260**:

- a) GLI ONERI LA CUI **DETRAIBILITÀ** È FISSATA NELLA MISURA **DEL 19%**, FATTA **ECCEZIONE** PER LE **SPESE SANITARIE** DI CUI ALL'ART. 15, C. 1, LETT. C)
- b) LE **EROGAZIONI** LIBERALI IN FAVORE DEI **PARTITI POLITICI** DI CUI ALL'ART. 11 DL 28/12/2013, N. 149
- c) I **PREMI DI ASSICURAZIONE** PER RISCHIO **EVENTI CALAMITOSI**

IL REDDITO COMPLESSIVO È ASSUNTO **AL NETTO DEL REDDITO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE** ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DI QUELLO DELLE RELATIVE PERTINENZE (ART. 10, C. 3-BIS TUIR)

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGS 30.12.2023, N. **216** ABROGAZIONE ACE

ART. 5 ABROGAZIONI

IN VIGORE DAL 31/12/2023

*A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA **SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023**, È ABROGATO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N.201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, E, **SINO AD ESAURIMENTO** DEI RELATIVI EFFETTI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPORTO DEL RENDIMENTO NOZIONALE ECCEDENTE IL REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023*

L'ART. 6 L. 111/2023 PREVEDE LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES A SEGUITO DI INVESTIMENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI QUALIFICATI, O DI NUOVE ASSUNZIONI OVVERO SCHEMI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AGLI UTILI A CONDIZIONE CHE INVESTIMENTI E ASSUNZIONI SIANO FINANZIATI CON "UNA SOMMA CORRISPONDENTE, IN TUTTO O IN PARTE, AL REDDITO ENTRO I DUE PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI ALLA SUA PRODUZIONE E CHE GLI UTILI CORRISPONDENTI AL REDDITO IN QUESTIONE NON SIANO DISTRIBUITI AI SOCI.

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGS 30.12.2023, N. **216** **ABROGAZIONE ACE**

ART. 5 DL 39/2024 (C.D. AGEVOLAZIONI FISCALI) PER CREDITO DA SUPERACE:

- ✓ **UNA SOLA** CESSIONE DEL CREDITO
- ✓ CEDENTE E CESSIONARIO RISPONDONO **IN SOLIDO** IN CASO DI VIOLAZIONI NELL'UTILIZZO DEL CREDITO
- ✓ ADE PUÒ SOSPENDERE FINO A **30GG** LA **COMPENSAZIONE** DEL CREDITO

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		CREDITO D'IMPOSTA															
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
RS112A	Credito da restituire	,00	Riconosciuto	,00	Residuo prec. dichiarazione	,00	Ricevuto	,00	Attribuito	,00	Compensato	,00					
			Ceduto	,00	Rimborso	,00	Trasparenza/consolidato	,00	Residuo	,00	Riversato	,00					
Art. 84, c. 1, TUIR - RS113 <input type="checkbox"/>		1	Incrementi del capitale proprio	,00	2	Decrementi del capitale proprio	,00	3	Riduzioni	,00	4	Differenza	,00	5	Patrimonio netto	,00	
		6	Minor importo	,00	1,3%	7	Rendimento	,00	8	Codice fiscale		9	Rendimento attribuito	,00			
		10	Eccedenza pregressa	,00	(di cui	11	Eccedenza non attribuibile	,00	12	Rendimenti totali	,00	13	Eccedenza trasformata in credito IRAP	,00	14	Eccedenza riportabile	,00
		RECUPERO ACE INNOVATIVA															
		15	Codice Stato estero		16	Importo	,00	17	Codice fiscale								

DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 6 DL 39/2024 (C.D. AGEVOLAZIONI FISCALI) PER TAX CREDIT **4.0** E **RS**:

- ✓ PER INVESTIMENTI DAL 30/3/2024 COMUNICAZIONE **PREVENTIVA** (IMPORTO, RIPARTO CREDITI E PRESUNTO UTILIZZO)
- ✓ PER INVESTIMENTI DAL 30/3/2024 COMUNICAZIONE **AL COMPLETAMENTO**
- ✓ PER INVESTIMENTI DAL 1/1 AL 29/3/2024 SOLO COMUNICAZIONE **COMPLETAMENTO INVESTIMENTI**

PER **INVESTIMENTI 2023 SOLO 4.0** MATURATI MA NON ANCORA FRUITI COMPENSABILITÀ È SUBORDINATA ALLA **COMUNICAZIONE**

RIS. N. 19 DEL 12/4/2024, L'ADÈ HA SOSPESO I CODICI TRIBUTO (6936 E 6937) PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI **4.0 RELATIVI AL 2023 E 2024**, IN ATTESA DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI RELATIVE AI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. **ANCHE R&S PER IL 2024** (6938, 6939 E 6940).

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGs 30.12.2023, N. **216 ABROGAZIONE ACE**

CORREZIONE ERRORI CONTABILI RISPOSTA INTERPELLO 73 DEL 21/3/2024

*Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione... Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali... per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del **processo di correzione degli errori contabili**. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, **sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.***

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

CORREZIONE ERRORI CONTABILI RISPOSTA INTERPELLO **73** DEL **21/3/2024**

OIC 29 PAR. 44

UN ERRORE CONSISTE NELL'IMPROPRIA O MANCATA APPLICAZIONE DI UN PRINCIPIO CONTABILE SE, AL MOMENTO IN CUI VIENE COMMESSO, LE INFORMAZIONI ED I DATI NECESSARI PER LA SUA CORRETTA APPLICAZIONE SONO DISPONIBILI.

POSSONO VERIFICARSI ERRORI A CAUSA DI:

- *ERRORI MATEMATICI;*
- *DI ERRONEE INTERPRETAZIONI DI FATTI;*
- *DI NEGLIGENZA NEL RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI ED I DATI DISPONIBILI PER UN CORRETTO TRATTAMENTO CONTABILE.*

Art. 109, c. 4 TUIR
imputazione a PN

NO errori fiscali

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGS 30.12.2023, N. **216** ART. 4 **MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI**

IMPRESSE E PROFESSIONISTI (CHE ABBIANO ESERCITATO NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2023 PER ALMENO **365 GIORNI**), IL COSTO RELATIVO AL PERSONALE **NEO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO** VIENE INCREMENTATO AI FINI FISCALI **DEL 20%**, A CONDIZIONE CHE IL **NUMERO** DEI DIPENDENTI A **TEMPO INDETERMINATO** AL TERMINE DEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2023 SIA **SUPERIORE** AL NUMERO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO **MEDIAMENTE OCCUPATO** DEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE

L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE VA DETERMINATO CONSIDERANDO IL NUMERO DEI DIPENDENTI **AL NETTO** DELLE **DIMINUZIONI OCCUPAZIONALI** VERIFICATE IN **SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE** AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C. O FACENTI CAPO, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, ALLO STESSO SOGGETTO

IL BENEFICIO NON PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO SE IL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, INCLUSI QUELLI A TEMPO DETERMINATO, **RISULTI INFERIORE O PARI** AL NUMERO DEGLI STESSI LAVORATORI MEDIAMENTE OCCUPATI NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2023

DECRETO DI RIFORMA IRPEF

DLGS 30.12.2023, N. **216** ART. 4 **MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI**

LA MAGGIORAZIONE È APPLICATA AL **MINOR** IMPORTO TRA IL **COSTO EFFETTIVO** RELATIVO AI NUOVI ASSUNTI E **L'INCREMENTO COMPLESSIVO** DEL COSTO DEL PERSONALE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO RISPETTO A QUELLO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL **31/12/2023**

PER I **LAVORATORI ASSUNTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA**, IL COSTO RILEVANTE POTRÀ ESSERE INCREMENTATO, MEDIANTE **MOLTIPLICAZIONE** PER COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE CHE SARANNO STABILITI CON SUCCESSIVO **DECRETO MEF**; TALE MAGGIORAZIONE **NON POTRÀ** ESSERE **SUPERIORE AL 10%** DEL COSTO DEL LAVORO SOSTENUTO PER TALI LAVORATORI

DECRETO ADEMPIMENTI

DLGS 8.1.2024, N. 1

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI **ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

- ✓ SPOSTAMENTO DICHIARAZIONI AL **30/09** O **NONO MESE** SUCCESSIVO
- ✓ **SEMPLIFICAZIONE DICHIARATIVI** (VEDI QUADRO RU)
- ✓ ESTENSIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI **SEMPLIFICATO** DELLE PERSONE FISICHE A TUTTI I CONTRIBUENTI **NON TITOLARI DI PARTITA IVA**
- ✓ **ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA** RELATIVA AI SOGGETTI **FORFETTARI** E AI SOGGETTI IN REGIME FISCALE DI **VANTAGGIO**
- ✓ PROCEDURA **TELEMATICA** PER COMUNICAZIONE **CESSAZIONE INCARICO DI DEPOSITARIO** DELLE SCRITTURE CONTABILI
- ✓ **RIORGANIZZAZIONE** DEGLI INDICI SINTETICI DI **AFFIDABILITÀ FISCALE**

DECRETO ADEMPIMENTI

DLGS 8.1.2024, N. 1

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI **ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

- ✓ **SCADENZA DEI VERSAMENTI RATEALI** DELLE IMPOSTE
- ✓ **AMPLIAMENTO SOGLIA VERSAMENTI MINIMI** DELL'IVA E DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- ✓ **SOSPENSIONE DELL'INVIO DI COMUNICAZIONI E INVITI**
- ✓ **SEMESTRALIZZAZIONE** DEI TERMINI DI INVIO AL **SISTEMA TESSERA SANITARIA** DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE
- ✓ **ESCLUSIONE DALLA DECADENZA DAL BENEFICIO** IN CASO DI **MANCATA ESPOSIZIONE** IN DICHIARAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER I QUALI PERMANE L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE
- ✓ **INNALZAMENTO** DELLA SOGLIA PER L'ESONERO **DALL'APPOSIZIONE** DEL VISTO DI **CONFORMITÀ**
- ✓ **DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA** PER LE PERSONE FISICHE COMPRESI I TITOLARI DI PARTITA IVA

DECRETO ADEMPIMENTI

DLGS 8.1.2024, N. 1

ESTENSIONE DEL 730 A TUTTI I CONTRIBUENTI **NON** TITOLARI DI PARTITA **IVA**

IL MODELLO DI DICHIARAZIONE **SEMPLIFICATO** POTRÀ ESSERE PRESENTATO, A REGIME, ANCHE DA PARTE DEI SOGGETTI (NON IVA) CHE **NON CONSEGUONO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI**, MA AD ES. ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI CAPITALE

IL PROV. DIRETTORE DELL'ADE 28/2/024, PROT. N. 68472 DI APPROVAZIONE DEL "730/2024" CONSENTE DI DICHIARARE:

- LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI DI CUI ALL'ARTICOLO 67, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL TUIR, COMPRESI QUELLI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA POSSEDUTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 OGGETTO DI RIDETERMINAZIONE;

SEZIONE II - RIVALUTAZIONE TERRENI

	1	2	3	4	5	6
	VALORE RIVALUTATO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA VERSARE	RATEIZZAZIONE	VERSAMENTO CUMULATIVO
L6	,00	,00	,00	,00		
L7	,00	,00	,00	,00		

DECRETO ADEMPIMENTI

DLGS 8.1.2024, N. 1

ESTENSIONE DEL 730 A TUTTI I CONTRIBUENTI **NON** TITOLARI DI PARTITA **IVA**

IL PROV. DIRETTORE DELL'ADE 28/2/024, PROT. N. 68472 DI APPROVAZIONE DEL "730/2024" CONSENTE DI DICHIARARE:

- I REDDITI DI **CAPITALE** DI FONTE **ESTERA** SOGGETTI A IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 TUIR;
- PER LE FINALITÀ DI "**MONITORAGGIO FISCALE**", I DATI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA O PATRIMONIALE, DETENUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE, NONCHÉ L'AMMONTARE DEI RELATIVI VERSAMENTI DOVUTI A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (**IVAFE**), DI IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO (**IVIE**) E DI IMPOSTA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ.

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITÀ

W1	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
							,00	,00	
	VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE	GIORNI IVAFE - CRIPTO-ATTIVITÀ	MESI IVIE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVIE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLO MONITORAGGIO	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
		,00			,00		,00		
	CODICE FISCALE SOCIETÀ' O ALTRA ENTITÀ GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE			CODICE FISCALE ALTRI COINTESTATARI					PRESENZA PIU' COINTESTATARI
	17	18	19	20					

DECRETO ADEMPIMENTI

DLGS 8.1.2024, N. 1

ESTENSIONE DEL 730 A TUTTI I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 2, COMMA 221, DEL DECRETO ADEMPIMENTI, INOLTRE, A PARTIRE DALLA CAMPAGNA DICHIARATIVA 2024, I SOGGETTI CHE HANNO LA FACOLTÀ DI PRESENTARE IL MODELLO 730, ANCHE QUALORA PER GLI STESSI SIA PRESENTE UN SOSTITUTO D'IMPOSTA TENUTO A EFFETTUARE IL CONGUAGLIO, POSSONO ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON LE STESSA MODALITÀ FINORA PREVISTE SOLO PER I CONTRIBUENTI PRIVI DI UN SOSTITUTO D'IMPOSTA TENUTO A EFFETTUARE IL CONGUAGLIO.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO <i>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</i>							
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE		

DECRETO ADEMPIMENTI

DLGS 8.1.2024, N. 1

SEMPLIFICAZIONE DICHIARATIVI (QUADRO RU E RS PER TITOLARE EFFETTIVO?)

ART. 13 D.LGS. 1/2024 IL MANCATO RIPORTO NEI MODELLI DICHIARATIVI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI OPERATORI ECONOMICI **NON COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO, SEMPRE CHE TALI CREDITI D'IMPOSTA SIANO SPETTANTI.**

LE PREVISIONI DELL'ARTICOLO 13 TROVANO **APPLICAZIONE**, PER ESPRESSA DISPOSIZIONE NORMATIVA, «*CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI (...) RELATIVE AI PERIODI D'IMPOSTA **SUCCESSIVI** A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2022*».

NON SI APPLICA IN RELAZIONE AI CREDITI D'IMPOSTA QUALIFICATI COME **AIUTI DI STATO** O AIUTI **DE MINIMIS** PER I QUALI RESTANO FERME LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA MANCATA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (**RNA**) DEI CREDITI D'IMPOSTA QUALIFICATI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL MEDESIMO DECRETO.

DECRETO ADEMPIMENTI

ATTENZIONE AL DE MINIMIS

*Inoltre i contribuenti che beneficiano del regime degli impatriati (art. 16 D. Lgs. 147/2015) ovvero del regime previsto per i controesodati (art. 44 D.L. 78/2010) indicano in **colonna 3** l'eventuale quota di reddito che gli stessi intendono escludere dall'agevolazione ed assoggettare integralmente ad imposizione, al fine di ricondurre l'ammontare dell'aiuto effettivamente fruito entro il limite previsto per gli aiuti "de minimis".*

DE MINIMIS "VECCHIO" TENEVA IN CONSIDERAZIONE L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN QUESTIONE E I DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI. LA VERIFICA DEL PLAFOND RESIDUO IN RELAZIONE A UN NUOVO AIUTO CONCESSO NEL CORSO DEL 2023 DEVE TENER CONTO SIA DEGLI AIUTI CONCESSI FINO A QUEL MOMENTO DURANTE L'ANNO 2023 SIA DEGLI AIUTI CONCESSI PER GLI ANNI 2022 E 2021.

RE21	Differenza (RE6 - RE20)	Reddito attività docenti e ricercatori scientifici	Reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15	Reddito impatriati/controesodati eccedente il limite de minimis	Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021	
	(di cui	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

LEGGE DI BILANCIO 2024 – L. 30.12.2023, N. 213

C. 78/85 ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI

LE IMPRESE CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO, RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA **IN CORSO AL 30 SETTEMBRE 2023** (ANNO 2023 PER I CONTRIBUENTI "SOLARI"), POSSONO **ADEGUARE** LE **ESISTENZE INIZIALI** DEI BENI ALLA CUI **PRODUZIONE** O AL CUI **SCAMBIO** È DIRETTA L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA, DELLE **MATERIE PRIME** E SUSSIDIARIE, DEI **SEMILAVORATI** E DEGLI **ALTRI BENI MOBILI, ESCLUSI QUELLI STRUMENTALI**, ACQUISTATI O PRODOTTI PER ESSERE IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE (IL RIFERIMENTO È ALLE ESISTENZE INIZIALI DEI BENI DI CUI ALL'ART. **92 TUIR**)

LEGGE DI BILANCIO 2024 – L. 30.12.2023, N. 213

C. 78/85 ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI

POSSIBILE:

- 1. ELIMINARE ESISTENZE INIZIALI CAUSATI DA ERRORI "DI QUANTITÀ" O "DI VALORE" (SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI)**
- 2. ISCRIVERE ESISTENZE INIZIALI IN PRECEDENZA OMESSE (CONSENTITA UNICAMENTE CON RIFERIMENTO AD ERRORI "DI QUANTITÀ" DEI BENI, INFERIORI A QUELLE EFFETTIVE), RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 30/9/2023**

SEZIONE XXVII		Valore maggiorato		Aliquota	Imposta
Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni	RQ110 Eliminazione esistenze iniziali - IVA	1		2	3
			,00		,00
	RQ111 Eliminazione esistenze iniziali - IRES e IRAP	1	2	3	4
		Valore maggiorato	Valore eliminato	Differenza	Imposta
		,00	,00	,00	,00
	RQ112 Esistenze iniziali omesse	Valore iscritto		Imposta	
		1		2	
			,00	,00	

LEGGE DI BILANCIO 2024 – L. 30.12.2023, N. 213

C. 78/85 ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI

ELIMINARE ESISTENZE INIZIALI CON PAGAMENTO DI:

- ✓ **IVA:** DETERMINATA APPLICANDO **ALIQUOTA IVA MEDIA 2023** X (VALORE ELIMINATO X "COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE")
- ✓ **IMPOSTA SOSTITUTIVA:** **18%** X (AMMONTARE CALCOLATO AI FINI IVA - VALORE DELLE ESISTENZE INIZIALI AL **1/01/2023** ELIMINATO)

LEGGE DI BILANCIO 2024 – L. 30.12.2023, N. 213

C. 78/85 ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI

ISCRIVERE ESISTENZE INIZIALI CON PAGAMENTO DI:

**✓ IMPOSTA SOSTITUTIVA: 18% X VALORE DELLE ESISTENZE INIZIALI AL 1/1/2023
ISCRITTE**

LEGGE DI BILANCIO 2024 – L. 30.12.2023, N. 213

c. 78/85 ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI

L'ADEGUAMENTO DEVE ESSERE RICHiesto NELLA **DICHIARAZIONE DEI REDDITI** RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA **IN CORSO AL 30/9/2023**

LE IMPOSTE DOVUTE SONO VERSATE IN **2 RATE** DI PARI IMPORTO, LA PRIMA CON SCADENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER IL VERSAMENTO **A SALDO** DELLE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL **30/9/2023** E LA SECONDA ENTRO IL TERMINE DI VERSAMENTO **DELLA SECONDA O UNICA RATA** DELL'ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO

AL MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI CONSEGUE **L'ISCRIZIONE A RUOLO** A TITOLO DEFINITIVO DELLE SOMME NON PAGATE E DEI RELATIVI INTERESSI NONCHÉ DELLE SANZIONI CONSEGUENTI ALL'ADEGUAMENTO EFFETTUATO

LEGGE DI BILANCIO 2024 – L. 30.12.2023, N. 213

c. 78/85 ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI

ADEGUAMENTO: È **IRRILEVANTE A FINI SANZIONATORI**

I VALORI RISULTANTI DALLE VARIAZIONI:

- ✓ **SONO RICONOSCIUTI AI FINI CIVILISTICI E FISCALI DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 30/09/2023**
- ✓ **NON POSSONO UTILIZZARSI, NEL LIMITE DEL VALORE ISCRITTO O ELIMINATO, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO IN RIFERIMENTO A PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI A QUELLO IN CORSO AL 30/09/2023**
- ✓ **INDEDUCIBILITÀ: L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NON È DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI/IRAP**

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

RILEVAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO OIC12

56. F) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SONO DOVUTI SIA IN BASE ALLA LEGGE SIA IN BASE A DISPOSIZIONI CONTRATTUALI, RILEVATI PER COMPETENZA E INDICATI DISTINTAMENTE IN APPOSITA SOTTOVOCE DELLA VOCE A5. DEVE TRATTARSI DI CONTRIBUTI CHE ABBIANO NATURA DI INTEGRAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA O DELLE ATTIVITÀ ACCESSORIE DIVERSE DA QUELLA FINANZIARIA O DI RIDUZIONE DEI RELATIVI COSTI ED ONERI. PER CUI, NON POSSONO ESSERE COMPRESI IN QUESTA VOCE I CONTRIBUTI DI NATURA FINANZIARIA CHE RIDUCONO DIRETTAMENTE L'ONERE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU ALCUNI TIPI DI FINANZIAMENTI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ, I QUALI SONO PORTATI IN DETRAZIONE ALLA VOCE C17 "INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI".

*SONO RILEVATI NELL'ESERCIZIO IN CUI È SORTO CON **CERTEZZA IL DIRITTO A PERCEPIRLI**, CHE PUÒ ESSERE ANCHE SUCCESSIVO ALL'ESERCIZIO AL QUALE ESSI SONO RIFERITI.*

Scrittura contabile

d) Credito tributario (banca se cfp)

a) Contributo in conto esercizio

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

RILEVAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI OIC16

86. *I CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI SONO SOMME EROGATE DA UN SOGGETTO PUBBLICO (STATO O ENTI PUBBLICI) ALLA SOCIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE ALLA **CONSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE E AMPLIAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**, COMMISURATI AL COSTO DELLE MEDESIME. SONO CONTRIBUTI PER I QUALI LA SOCIETÀ BENEFICIARIA PUÒ ESSERE VINCOLATA A MANTENERE IN USO LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CUI ESSI SI RIFERISCONO PER UN DETERMINATO TEMPO, STABILITO DALLE NORME CHE LI CONCEDONO. I CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI SONO RIFERITI E COMMISURATI AL COSTO DEI CESPITI E COME TALI PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO SECONDO IL CRITERIO DELLA COMPETENZA.*
87. *I CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI SONO RILEVATI NEL MOMENTO IN CUI ESISTE UNA **RAGIONEVOLE CERTEZZA** CHE LE CONDIZIONI PREVISTE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO SONO SODDISFATTE E CHE I CONTRIBUTI SARANNO EROGATI. SI ISCRIVONO INFATTI IN BILANCIO QUANDO SI TRATTA DI CONTRIBUTI ACQUISITI SOSTANZIALMENTE **IN VIA DEFINITIVA**.*

DUE METODI DI RILEVAZIONE

- a) *CON IL PRIMO METODO (METODO **INDIRETTO**) I CONTRIBUTI SONO PORTATI INDIRETTAMENTE A **RIDUZIONE DEL COSTO** IN QUANTO IMPUTATI AL CONTO ECONOMICO NELLA VOCE A5 "ALTRI RICAVI E PROVENTI", E QUINDI RINVIATI PER COMPETENZA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE DI "**RISCONTI PASSIVI**";*
- b) *CON IL SECONDO METODO (METODO **DIRETTO**) I CONTRIBUTI SONO PORTATI A **RIDUZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** CUI SI RIFERISCONO.*

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

NORMA DI COMPORTAMENTO 224

RILEVANZA FISCALE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE ED ENERGETICHE MASSIMA

*LE DETRAZIONI D'IMPOSTA CONCESSE ALL'IMPRESA CHE SOSTIENE SPESE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO DI BENI IMMOBILI SONO **ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE IMPOSTE DIRETTE**. AI FINI FISCALI, È IRRILEVANTE SIA LA DESTINAZIONE – BENE STRUMENTALE O BENE MERCE - DELL'IMMOBILE AL QUALE AFFERISCONO, SIA LA TECNICA ADOTTATA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE RELATIVE DETRAZIONI D'IMPOSTA.*

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

NORMA DI COMPORTAMENTO 224

RILEVANZA FISCALE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE ED ENERGETICHE

MOTIVAZIONI

CONCRETIZZANDOSI IN UNA **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA** ALLA QUALE AFFERISCE, LA “DETRAZIONE D'IMPOSTA” HA LA STESSA NATURA DELL'IMPOSTA CHE VIENE RIDOTTA. DA CIÒ DERIVA, LINEARMENTE, **L'IRRILEVANZA FISCALE** DELLA DETRAZIONE RISPETTO ALLA DETERMINAZIONE DELLA STESSA IMPOSTA (I.E. DETRAZIONE IRES CORRELATA ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES). TRATTANDOSI DI UNA **RETTIFICA DI UN'IMPOSTA INDEDUCIBILE** AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 99 DEL TUIR, TALE IMPORTO **NON È IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI AB ORIGINE**, QUALUNQUE SIA L'UTILIZZO CHE NE SIA FATTO SUCCESSIVAMENTE. **NÉ L'ATTRAZIONE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DI UNA POSTA FISCALMENTE IRRILEVANTE PUÒ ESSERE CONSEGUENZA DELLA SUA QUALIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE SUL PIANO CONTABILE. IN ALTRE PAROLE, LA QUALIFICAZIONE CONTABILE IN TERMINI DI CONTRIBUTO ADOTTATA DALL'OIC NON COMPORTA ALCUNA MUTAZIONE DELLA NATURA FISCALE DI DETRAZIONE D'IMPOSTA, CHE RIMANE QUELLA DI RETTIFICA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (E CIÒ PRESCINDE DAL FATTO, SEPPURE RILEVANTE, CHE UNA SIMILE MUTAZIONE, QUANDO FOSSE AMMISSIBILE, AVREBBE L'EFFETTO ASISTEMATICO DI RENDERE IMPONIBILE UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA E, IN ULTIMA ANALISI, DI RIDIMENSIONARE LA STESSA ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE INTRODotta DAL LEGISLATORE).**

DALL'IRRILEVANZA FISCALE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO, DERIVA POI **L'IRRILEVANZA FISCALE ANCHE AI FINI IRAP**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL D.LGS. 15.12.1997, N. 446, IL QUALE DISPONE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE I CONTRIBUTI “CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI”.

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

THINK TANK DELOITTE N. 1 DEL FEB/2024

IMPONIBILI PER DERIVAZIONE

*UNA TESI DIVERSA, CHE SI CONDIVIDE, RITIENE – ANCHE VOLENDO SUPERARE L'ARGOMENTAZIONE DELL'ASSENZA DI UNA NORMA ESPRESSA DI DETASSAZIONE DEL CONTRIBUTO ACCOGLIENDO L'ARGOMENTAZIONE SECONDO LA QUALE TALE NORMA NON È NECESSARIA IN QUANTO LA NATURA DI DETRAZIONE FISCALE DA UNA IMPOSTA INDEDUCIBILE RENDE ULTRONEA TALE PREVISIONE – CHE, TUTTAVIA, **NON POSSA NON TROVARE APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 83 DEL TUIR**, CHE DETERMINA LA RILEVANZA FISCALE DEL BENEFICIO IN ANALISI.*

*IN QUESTO SENSO SI È PERALTRO RECENTEMENTE ESPRESSO NUOVAMENTE LA DRE PIEMONTE RISPOSTA A INTERPELLO 901-668/2023] «IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DETTE AGEVOLAZIONI (CD. SISMABONUS ED ECOBONUS) SI È IN PRESENZA DI **SOVVENZIONI** CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 83 DEL TUIR **ASSUMONO RILEVANZA AI FINI FISCALI** QUALE CONTRIBUTO STATALE IN MANCANZA DI UNA NORMA ESPRESSA – ASSENTE PER I BONUS IN ARGOMENTO – CHE PERMETTA DI DETASSARE IL COMPONENTE POSITIVO È IMPUTATO A CONTO ECONOMICO DALLA SOCIETÀ ISTANTE NELLA VOCE A5 «ALTRI RICAVI E PROVENTI».*

MAGGIORAZIONE AMM.TI FABBRICATI STRUMENTALI COMMERCIO

c. 65/68 L. 197/2022

AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DELLE IMPRESE SONO **DEDUCIBILI** IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE AL COSTO DEGLI STESSI FABBRICATI DEL COEFFICIENTE DEL **6%**.

SETTORI ATTIVITÀ RIFERITE AI SEGUENTI CODICI **ATECO**:

47.11.10 (IPERMERCATI); 47.11.20 (SUPERMERCATI); 47.11.30 (DISCOUNT DI ALIMENTARI); 47.11.40 (MINIMERCATI ED ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI); 47.11.50 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI); 47.19.10 (GRANDI MAGAZZINI); 47.19.20 (COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI COMPUTER, PERIFERICHE, ATTREZZATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, ELETTRODOMESTICI); 47.19.90 (EMPORI ED ALTRI NEGOZI NON SPECIALIZZATI DI VARI PRODOTTI NON ALIMENTARI); 47.21 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 47.22 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 47.23 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 47.24 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE, TORTE, DOLCIUMI E CONFETTERIA IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 47.25 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 47.26 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 47.29 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI).

MAGGIORAZIONE AMM.TI FABBRICATI STRUMENTALI COMMERCIO

c. 65/68 L. 197/2022

POSSONO USUFRUIRNE **ANCHE LE IMPRESE IMMOBILIARI** IN RELAZIONE AI FABBRICATI DATI IN LOCAZIONE A IMPRESE ESERCENTI UNA DELLE ATTIVITÀ INDICATE, SEMPRE CHE ENTRAMBI I SOGGETTI, **LOCATORE** E **UTILIZZATORE**, APPARTENGANO ALLO STESSO REGIME DI **TASSAZIONE DI GRUPPO** AI SENSI DELL'ART. 117 TUIR.

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO PER IL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL **31 DICEMBRE 2023** E PER I **4 PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI** (QUINDI FINO AL 2027).

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'ADE N. 89458/2023.

PRINCIPIO DI PREVIA IMPUTAZIONE EX ART. 109 TUIR

(S) VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI

L'ARTICOLO 45, COMMA 3-OCTIES, DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI FISCALI" (DL N. 73/2022), CONSIDERATA L'ECCEZIONALE SITUAZIONE DI TURBOLENZA NEI MERCATI FINANZIARI, HA INTRODOTTO LA FACOLTÀ DI NON SVALUTARE, NEL BILANCIO 2023, I TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE (DECRETO MEF 14.09.2023).

OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 11 "DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N.73 (CONVERTITO CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122) ASPETTI CONTABILI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI".

ART. 6 D.LGS. 13/2024 - CPB

AL FINE DI **RAZIONALIZZARE** GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI E DI FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO, I CONTRIBUENTI DI **MINORI DIMENSIONI**, TITOLARI DI REDDITO DI **IMPRESA** E DI LAVORO **AUTONOMO** DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL TERRITORIO DELLO STATO, **POSSONO ACCEDERE** A UN CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CONDIZIONI E MODALITÀ STABILITE DAL **D.Lgs. 12/02/2024 n. 13** - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

ART. 38 D.LGS. 13/2024 - CPB

CM 11/4/2024 n. 8

DICHIARAZIONI DEI REDDITI SPOSTATE DAL 30/9 AL **15/10** O **15° GIORNO DEL 10° MESE** PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE (SOLO PER IL **2024**)

PER TUTTI E NON SOLO PER I SOGGETTI **ISA** O PER QUELLI CHE ADERISCONO AL **CPB**

REGIME **TRANSITORIO** ART. 11, C. 2 DECRETO ADEMPIMENTI, PER I SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE, PER I QUALI IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023 SCADE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 2 MAGGIO 2024, TRASMETTONO LA MEDESIMA ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE PREVIGENTI. PER DATA CHE «SCADE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 2 MAGGIO 2024», SI INTENDE QUELLA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI.

ES. SOCIETÀ DI CAPITALI, CON PERIODO D'IMPOSTA 1° LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2023, È TENUTA A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2024. VA DA SÉ CHE I MEDESIMI SOGGETTI, LADDOVE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SCADA PRIMA DEL 2 MAGGIO 2024, CONTINUANO A PRESENTARE LE STESSE ENTRO I TERMINI PREVIGENTI.

ART. 37 D.LGS. 13/2024 - CPB

VERSAMENTI

I SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI **INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE** E CHE DICHIARANO **RICAVI O COMPENSI DI AMMONTARE NON SUPERIORE** AL LIMITE STABILITO, PER CIASCUN INDICE, DAL RELATIVO DECRETO DI APPROVAZIONE DEL **MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, TENUTI A EFFETTUARE ENTRO IL **30 GIUGNO 2024** I VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DA QUELLE IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DI CUI AL PRESENTE TITOLO, POSSONO PROVVEDERVI ENTRO IL **31 LUGLIO 2024 SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE**.

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI SOGGETTI CHE ADOTTANO GLI ISA MA CHE PRESENTANO **CAUSE DI ESCLUSIONE** DAGLI STESSI, COMPRESI QUELLI CHE ADOTTANO IL REGIME DI **VANTAGGIO** O IL **FORFETARIO** E I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E IMPRESE AI SENSI DEGLI ART. **5 , 115 E 116** TUIR.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: RIMANGONO INVARIATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE IN PRESENZA DI OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE EX ART. 5 DPR 322/98 PER IL PERIODO D'IMPOSTA ANTE OPERAZIONE STRAORDINARIA

MODELLO - CPB

QUADRO P	Condizioni di accesso	
Concordato Preventivo Biennale	P01 Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P02 Assenza di cause d'esclusione	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P03 Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>

– nel **rigo P01**, barrando la casella, si attesta di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, di **aver estinto** quelli che tra essi sono d'importo complessivamente **pari o superiori a 5.000 euro** per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni) ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione

– nel **rigo P02**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- 1) **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento
- 2) **condanna** per uno dei **reati previsti** dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

MODELLO - CPB

Dati contabili		
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00

– nel **rigo P05**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al p.i. 2023.

Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446. Nella determinazione del valore della produzione netta **non** vanno **considerate** le **plusvalenze** e le **sopravvenienze attive**, nonché le **minusvalenze** e **sopravvenienze passive**

– nel **rigo P04**, il reddito di **impresa** o di lavoro **autonomo** derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2023.

In particolare,

1) il reddito di **impresa** è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR.

Nella determinazione del reddito di impresa **non** vanno **considerate**:

- le **plusvalenze realizzate** di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
 - le **sopravvenienze attive** di cui all'articolo 88 del TUIR;
 - le **minusvalenze** e **sopravvenienze passive** di cui all'articolo 101 del TUIR;
 - i **redditi** o quote di redditi relativi a **partecipazioni** in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, **ovvero in società ed enti** di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR;
- 2) il reddito di lavoro **autonomo** è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo **non** vanno **considerate**:

- le **plusvalenze** e le **minusvalenze** di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
- i **redditi** o le **quote** di redditi relativi a **partecipazioni** in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.

MODELLO - CPB

Proposta CPB	
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 ,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 ,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 ,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 ,00

– nel **rigo P06/07/08/09**, il reddito **proposto ai fini del CPB** per il p.i. 2024/2025.

Il reddito proposto per il p.i. 2024 **non considera** i valori relativi a:

- a) **plusvalenze realizzate** di cui agli articoli 58, 86 e 87 e **sopravvenienze attive** di cui all'articolo 88, nonché **minusvalenze e sopravvenienze passive** di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) **redditi o quote** di redditi relativi a **partecipazioni** in soggetti di cui **all'articolo 5** del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in **società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1**, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

MODELLO - CPB

Accettazione proposta CPB

P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025

Barrare la casella

– nel **rigo P10**, **barrando** la casella, **l'accettazione** della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2024 e periodo d'imposta 2025.

Anno	Reddito Cpb	Reddito effettivo	Reddito da dichiarare	(S)Vantaggi
2024	40.000	50.000	40.000	OK
2025	45.000	39.000	45.000	KO

MODELLO - CPB

TEMPISTICHE 2024

SCADENZA	ADEMPIMENTO
15/6/2024*	MESSA A DISPOSIZIONE DEL SW NEL «TUO ISA»
31/7/2024 o 20/08/2024 CON MAGGIORAZIONE	VERSAMENTO IMPOSTE PER TUTTI I SOGGETTI ISA
15/10/2024	INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON ADESIONE (O MENO) AL CPB

*

- 2024 entro il 15/6
- 2025 entro il 15/4
- a regime entro 1/4